



COMUNE DI ALBIATE

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI

(approvato con delibera della Giunta Comunale n. 140 del 19/11/2009)

Indice

- Art. 1 - Oggetto, finalità, ambito applicativo
- Art. 2 - Ricorso ai collaboratori esterni
- Art. 3 – Programma del fabbisogno
- Art. 4 - Presupposti per il conferimento di
- Art. 5 - Selezione degli esperti mediante
procedure comparative
- Art. 6 - Modalità e criteri per la selezione degli
esperti mediante procedure comparative
- Art. 7 - Conferimento di incarichi professionali
senza esperimento di procedura
comparativa
- Art. 8 - Liste di accreditamento di esperti
- Art. 9 - Disciplinare di incarico
- Art. 10 - Regime particolare per i contratti di
collaborazione coordinata e
continuativa
- Art. 11 -Verifica dell’esecuzione del buon esito
dell’incarico
- Art. 12 – Pubblicizzazione ed efficacia degli
incarichi e dei contratti di collaborazione.
Invio atti alla Corte dei Conti.
- Art. 13 - Esclusioni
- Art. 14 - Disposizioni finali

Art. 1 - Oggetto, finalità, ambito applicativo. 1.

Il presente Regolamento definisce e disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera intellettuale, a soggetti esterni all'amministrazione comunale di particolare e comprovata specializzazione universitaria.

2. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali, organizzativi ed erogativi dell'Ente.

3. I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile, nonché dell'art. 409 del codice di procedura civile.

4. Il contratto d'opera disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l'oggetto della prestazione, i rapporti tra Committente e Contraente ed il compenso pattuito.

5. Il contratto d'opera è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del Committente. Tali contratti non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del Committente e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del Committente.

Art. 2 - Ricorso ai collaboratori esterni. 1. La competenza all'affidamento degli incarichi di norma è dei Responsabili dei Settori – tranne che per i casi indicati al secondo comma dell'art. 7 - che intendono avvalersene (di seguito "Responsabili competenti"), i quali possono

ricorrervi solo in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia, alle norme del presente regolamento, alle previsioni del programma di cui al successivo art. 3 e nel limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione autonoma, fissati nel bilancio di previsione.

2. Il limite massimo della spesa annua per gli incarichi di collaborazione autonoma è fissato in apposito stanziamento nel bilancio di previsione. Ciascun incarico di cui al presente regolamento non potrà superare detto limite di spesa.

3. Gli incarichi possono essere conferiti solo in via straordinaria, per motivi eccezionali e per esigenze temporanee. Non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili ai contenuti professionali del personale in servizio presso l'Ente.

4. I principi e gli obblighi previsti dal presente regolamento dovranno essere osservati anche dalle società partecipate dall'Ente per lo svolgimento di servizi e/o forniture in regime di "house providing". Entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, dette società dovranno comunicare agli uffici dell'Ente gli incarichi di collaborazione conferiti, con l'indicazione per ciascun incarico del soggetto percettore, della tipologia e della ragione dello stesso, delle forme e modalità di conferimento nonché dell'importo economico erogato.

Art. 3 - Programma del fabbisogno. 1. Il programma del fabbisogno di collaborazioni esterne ad alta qualificazione è formato sulla base delle previsioni contenute nei singoli programmi di Bilancio dell'Ente, e specificato in un apposito quadro di sintesi, approvato annualmente dal Consiglio Comunale.

Art. 4 - Presupposti per il conferimento di incarichi professionali. 1. Gli incarichi possono

essere conferiti a soggetti esterni all'amministrazione comunale di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti la cui verifica deve analiticamente risultare dall'atto di conferimento:

a) l'oggetto della prestazione d'opera intellettuale deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite dall'ordinamento all'Ente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Ente. Il ricorso a contratti di collaborazione autonoma è ammesso solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla

legge o previste dal programma di cui al precedente articolo 3, approvato dal Consiglio dell'Ente ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

b) l'oggetto di cui alla lettera a) deve essere previamente illustrato mediante programmi di attività, o progetti specifici e determinati, da cui si rileva che per la loro realizzazione è richiesto l'apporto di specifiche conoscenze o di contributi di qualificata professionalità;

c) l'Ente deve avere preliminarmente accertato l'inesistenza, all'interno della propria organizzazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

d) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; a tal fine si considerano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse a professioni intellettuali per le quali sono richieste la laurea, intendendo per tale la laurea specialistica rilasciata dal nuovo ordinamento universitario, ferma restando l'equiparazione prevista per la laurea del vecchio ordinamento, nonché particolari specializzazioni frutto di percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, in aggiunta alla laurea triennale. Inoltre rientra nella "particolare e comprovata specializzazione universitaria" il possesso di conoscenze specialistiche equiparabile a quello che si otterrebbe con un percorso formativo di tipi universitario basato, peraltro, su conoscenze inerenti al tipo di attività professionale oggetto dell'incarico, nonché ogni tipo professione il cui esercizio sia subordinato dalla legge all'iscrizione ad un albo e all'assoggettamento ad un ordine professionale per il quale non sia richiesto il possesso del titolo di laurea. La specializzazione richiesta dovrà essere comprovata in concreto con la presentazione e l'esame di documentati curricula. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipula di contratti d'opera con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purchè senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;

e) devono essere preventivamente

determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

f) l'importo del compenso, adeguatamente motivato, deve essere strettamente correlato alla effettiva utilità che può derivare all'Ente dalla esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico;

g) gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto della procedura comparativa di cui all'art. 5, salvo quanto previsto dal successivo art. 7;

h) insussistenza di situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse tra il contraente e l'Ente.

2. Gli incarichi possono essere conferiti solo all'esito negativo della verifica condotta dai Responsabili competenti allo scopo di accertare l'inesistenza, sotto il profilo qualitativo o quantitativo, all'interno della propria organizzazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico o, comunque, l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane già disponibili ed in servizio all'interno dell'Ente. A tale scopo i Responsabili competenti, effettuate le suddette verifiche, devono comunque accertarsi della rispondenza dell'affidamento dell'incarico con le previsioni del programma di cui al precedente articolo 3, fatte salve le materie e competenze previste e assegnate all'Ente da disposizioni legislative.

Articolo 5

Selezione degli esperti mediante procedure comparative.

1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione, adeguatamente pubblicizzate, con comparazione dei curricula professionali degli esperti esterni e dei relativi compensi richiesti, nonché, ove ritenuto opportuno, successivo colloquio con i candidati. I curricula devono contenere la specificazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze richiesti, attinenti e congruenti rispetto alle attività relative ai progetti o ai programmi da realizzare.

Art. 6 - Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative.

1. Il Responsabile competente procede alla selezione dei candidati partecipanti, valutando in termini comparativi i titoli, i requisiti professionali, le esperienze, il compenso richiesto, illustrati dai singoli candidati secondo le indicazioni dell'avviso, avuto riguardo alla congruenza dei medesimi titoli con le esigenze e le finalità

istituzionali che si intendono perseguire con l'incarico, secondo le indicazioni contenute nel programma o nel progetto.

2. Il Responsabile competente procede all'avvio delle procedure comparative tramite apposito avviso di selezione da pubblicare all'albo pretorio e sul sito internet del Comune, ed eventualmente da rendere noto mediante altre forme di pubblicità che si ritengano opportune ed adeguate al tipo di incarico da conferire.

3. L'avviso di selezione deve contenere:

- la descrizione circostanziata dell'incarico da conferire;

- i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti per la partecipazione alla selezione e alla prescritta procedura comparativa;

- il termine, non inferiore a quindici giorni, entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei relativi curricula e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione;

- i criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali, delle esperienze e delle eventuali proposte operative indicati nelle domande di partecipazione alla selezione, le modalità della comparazione dei candidati;

- il tipo di rapporto contrattuale per la formalizzazione dell'incarico (occasionale o coordinato e continuativo);

- la durata dell'incarico;

- luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo;

- il compenso complessivo lordo previsto per l'incarico; l'entità del compenso deve essere strettamente correlato al valore del risultato che il Comune ritiene di poter conseguire con il rapporto di lavoro autonomo, e comunque deve essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione.

4. Il Responsabile competente procede alla selezione dei candidati partecipanti valutando in termini comparativi tutti od alcuni dei seguenti elementi, eventualmente integrati da ulteriori criteri in relazione alla peculiarità dell'incarico, come individuati nell'avviso o nella lettera di invito, avuto riguardo alla congruenza dei medesimi con le esigenze e le finalità istituzionali che si intendono perseguire con l'incarico secondo le indicazioni contenute nel programma o nel progetto:

- i titoli ed i requisiti professionali,

- le esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;

- le caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento dell'incarico,

- il compenso richiesto rispetto a quello proposto dal Comune,

- i tempi di realizzazione dell'incarico.

5. Nel caso la selezione sia integrata da colloquio, sono valutati preventivamente gli elementi di cui al comma 4; al colloquio possono essere ammessi tutti i concorrenti in possesso dei requisiti minimi richiesti o solo i candidati che hanno conseguito i punteggi più elevati nel numero minimo di tre per ogni singolo incarico professionale; il punteggio per il colloquio non può essere superiore ad un terzo del punteggio complessivo disponibile.

6. Il Responsabile competente può essere coadiuvato nella valutazione da una commissione composta da funzionari o dipendenti comunali o da esperti esterni.

7. All'esito della valutazione è stilata una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascun partecipante alla selezione, approvata con atto motivato del Responsabile competente.

8. Il candidato risultato vincitore è invitato alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa. La forma scritta del contratto è richiesta ad substantiam, a pena di nullità.

9. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 18, della legge n. 244 del 2007.

Art. 7- Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa.

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti, il Responsabile competente può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorra una delle seguenti situazioni:

a) quando le procedure comparative di cui al precedente art. 6 siano andate deserte, a patto che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione o dalla lettera di invito;

b) in casi di particolare urgenza determinata da imprevedibile necessità in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale, adeguatamente documentati e motivati, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici e determinati dall'Ente, che

richiedono l'esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi ristretti, non consentano l'utile e tempestivo esperimento di procedure comparative di selezione. I casi di urgenza debbono essere giuridicamente qualificati e motivati da circostanze obiettive, non dipendenti dalla volontà o dall'inerzia dell'Amministrazione;

c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni, per cui risulta notorio che uno solo può fornirle o eseguirle con il grado di perfezione richiesto.

2. Gli incarichi per gli Uffici di supporto agli organi di direzione politica, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, possono essere conferiti dal Sindaco o dagli Assessori competenti "intuitu personae" a soggetti che rispondono a determinati requisiti di professionalità entro i limiti, secondo i criteri e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari (regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi) e fermo restando il limite massimo di durata dell'incarico da conformarsi alla permanenza in carica del soggetto conferente.

Art. 8 - Liste di accreditamento di esperti. 1. L'Ente può istituire una o più liste di accreditamento di esperti esterni con requisiti professionali. Le liste sono aggiornate almeno annualmente.

2. Il Responsabile competente ricorre alle liste di accreditamento per invitare alle procedure comparative di selezione un numero di soggetti almeno sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto e comunque non inferiore a tre. La procedura comparativa dovrà tenere conto degli elementi previsti dal precedente articolo 6.

Art. 9 - Disciplinare di incarico. 1. Il Responsabile - o il soggetto di cui al secondo comma dell'art. 7 - formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato. La forma scritta è richiesta ad substantiam, a pena di nullità.

2. Il compenso della collaborazione deve essere correlato alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, in modo da perseguire il massimo risparmio e la maggiore utilità per l'Ente. Il pagamento è comunque condizionato alla effettiva realizzazione

dell'oggetto dell'incarico.

Art. 10 - Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa. 1. Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, n. 3, c.p.c., ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, nel rispetto della disciplina e secondo le disposizioni procedurali e sostanziali del presente Regolamento, quando le prestazioni d'opera intellettuale e i risultati richiesti al collaboratore devono essere resi con continuità e sotto il coordinamento del Responsabile competente. Non sono ammessi rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per l'espletamento delle ordinarie attività tecniche ed amministrative dell'Ente.

2. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate a un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico e dal Responsabile competente.

3. Al collaboratore non possono essere affidati poteri gestionali autonomi né compiti di rappresentanza dell'Ente.

4. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato, la sua attività può essere esercitata presso le sedi dell'Amministrazione, secondo le direttive impartite dal Responsabile competente, il quale mette eventualmente a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all'espletamento dell'incarico.

5. I diritti e i doveri del committente e del collaboratore, le modalità di svolgimento del rapporto di collaborazione sono disciplinati dalla determinazione del Responsabile e dal disciplinare d'incarico.

Art. 11 - Verifica dell'esecuzione del buon esito dell'incarico. 1. Il Responsabile competente verifica il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo.

2. Il Responsabile competente verifica anche il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati dello stesso.

Art. 12 - Pubblicizzazione ed efficacia degli incarichi e dei contratti di collaborazione. Invio atti alla Corte dei Conti. 1. L'Amministrazione rende noti tutti gli incarichi ed i contratti di

collaborazione conferiti mediante formazione e pubblicizzazione di elenchi dei consulenti e degli esperti di cui si è avvalsa all'Albo Pretorio e sul proprio sito web.

2. Gli elenchi, messi a disposizione mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, contengono per ogni incarico e contratto di collaborazione, i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata ed il compenso.

3. I provvedimenti di conferimento di incarichi di collaborazione, per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato devono essere obbligatoriamente pubblicati sul sito web del comune. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del Responsabile competente (art. 3, comma 54, della L. 24.12.2007, n. 244 che modifica l'art. 1, comma 127, della L. 23.12.1996, n. 662).

4. L'efficacia degli incarichi e dei contratti di collaborazione decorre, ai sensi dell'articolo 3, comma 18, della legge n. 244 del 2007, dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'Amministrazione di cui al precedente comma 1.

5. Gli atti di spesa, relativi alle tipologie di cui ai commi 9, 10, 56 e 57, dell'art. 1 della L. 23.12.2005, n. 266 (studi ed incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza) rientranti nella fattispecie di cui all'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, di importo superiore a 5.000 € devono essere trasmessi alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia a cura del Responsabile competente.

6. Gli atti di affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, di cui all'art. 1, comma 42, della L. 30.12.2004, n. 311, rientranti nella fattispecie di cui all'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, devono essere corredati della valutazione dell'organo di revisione economico-finanziaria e trasmessi alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia a cura del Responsabile competente, nei limiti di cui al comma precedente.

Art 13 – Esclusioni. Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento:

- le progettazioni, la direzione lavori, e le attività ad esse connesse, relative ai lavori

pubblici, di cui agli artt. 90 e 91 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo la disposizione contenuta all'art. 1, comma 42, della Legge n. 311/2004, ivi comprese tutte le attività connesse a procedure espropriative o comunque finalizzate all'acquisizione di immobili occorrenti alla realizzazione di opere pubbliche, come definite dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ed in generale tutti gli incarichi aventi ad oggetto prestazioni professionali rientranti nella materia dell'appalto di lavori o di beni o di servizi, disciplinata dal D.Lgs. n. 163/2006;

- la rappresentanza in giudizio in mancanza di ufficio legale interno;

- la nomina di componenti esterni all'amministrazione in commissioni interne, e le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola prestazione caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" con compenso di modica entità sebbene congruo a remunerare la prestazione resa, come ad esempio docenze di formazione, partecipazione a convegni e seminari, traduzione di pubblicazioni e simili (Circ. n. 2 dell'11.3.2008 – Dipartimento Funzione Pubblica);

- la nomina di componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

- il conferimento di incarichi per adempimenti obbligatori per legge (Deliberazione Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Calabria – n. 183/2008 del 25 luglio 2008), fra questi esemplificativamente possono farsi rientrare gli incarichi in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008, gli incarichi di prevenzione antincendio di cui alla Legge 818/84 ecc..

Art. 14 - Disposizioni finali. 1. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle presenti disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

2. Copia del presente Regolamento è inviata alla Sezione della Corte dei Conti competente per territorio.